

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 1750,00 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 2888,20 euro.

Sconto obbligatorio del 5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Rispetto del tetto di spesa di 1,5 milioni di euro per il primo anno e 2,4 milioni di euro alla fine del secondo anno.

Verifica dei dati di consumo e spesa e meccanismo automatico di incremento dello sconto sull'ex factory per recuperare nei 12 mesi successivi l'eventuale maggiore aggravio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSPI: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02473

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 8 marzo 2005, n. 1.

Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele.

Alle Associazioni ed organizzazioni del tavolo agroalimentare

Alle regioni e province autonome assessorati agricoltura

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Al Ministero delle attività produttive

Al Ministero della salute

Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

All'Istituto nazionale di apicoltura

Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2004 ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele,

prevedendo l'abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982 n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.

In sede di applicazione della normativa di cui in oggetto sono emerse alcune problematiche relative alle indicazioni che possono essere utilizzate a completamento della denominazione «miele» ed in particolare la possibilità o meno di continuare ad utilizzare il termine «millefiori» come indicazione di origine floreale, nonché l'ammissibilità o meno dell'utilizzo di indicazioni del tipo «miele di montagna», «miele di prato» e «miele di bosco».

Relativamente al primo problema, va osservato che l'indicazione «millefiori» prevista dalla precedente normativa nazionale, non risulta invece specificamente contemplata dal testo italiano della direttiva 2001/110/CE e del decreto legislativo n. 179/2004 di recepimento.

Al riguardo occorre quindi analizzare la volontà del legislatore europeo per verificare se quest'ultimo all'art. 2 punto 2 lett. b) primo trattino (possibilità di completamento della denominazione di miele con riferimento all'origine floreale) intendesse o meno riferirsi ai soli mieli unifloreali.

L'art. 2, punto 2 lett. b), primo trattino, della direttiva comunitaria nel testo italiano, nonché l'art. 3 comma 2 lett. d)-1) del decreto legislativo n. 179/2004 di recepimento, prevedono che, ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni di miele possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento all'origine floreale o vegetale se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche»; al contrario il testo della direttiva medesima in lingua inglese stabilisce che tali indicazioni possono essere utilizzate «if the product comes wholly or mainly from the indicated source and possesses the organoleptic, psycho-chemical and microscopic characteristics of the source» e quello in lingua francese recita: «si le produit provenant entièrement au essentielment de l'origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques».

In tal senso l'impiego dei termini «source» e «origine» che hanno sicuramente un significato più ampio rispetto a quello della parola italiana «pianta», fa ritenere che la direttiva comunitaria non intenda limitare l'uso di indicazioni botaniche ai soli mieli unifloreali.

Pertanto la dizione italiana «pianta» va interpretata estensivamente nel senso di ricomprendere sia una singola specie vegetale che una pluralità di specie. È quindi ritenuta ammissibile l'indicazione di «millefiori», riferita a miele proveniente da più specie vegetali.

Del resto è noto che tale indicazione costituisce ormai per i consumatori italiani ed europei una vera e propria consuetudine ed un motivo di riconoscibilità del prodotto in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Per quanto invece concerne le indicazioni «miele di montagna», «miele di prato» e «miele di bosco», queste ultime non possono essere considerate ammissibili poiché i termini «montagna», «prato» e «bosco» come tali non si riferiscono né a specifiche origini floreali o vegetali, né a regioni o territori o luoghi precisamente individuati.

Roma, 8 marzo 2005

*Il direttore generale per la qualità
dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore*
ABATE

05A02647

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 marzo 2005, n. 8.

Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2004.

*A tutti gli Uffici centrali del bilancio
presso i Ministeri e agli Uffici di
ragioneria delle amministrazioni
autonome*

*Alle ragionerie provinciali dello
Stato*

A Patrimonio dello Stato S.p.a.

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

A tutti i Ministeri

Al dipartimento del Tesoro - Direzione V - Ufficio I

A tutte le amministrazioni autonome

*Alla Corte dei conti - sezioni riunite
in sede di controllo*

Il rendiconto generale dello Stato, come per i decorsi esercizi, espone per il 2004 le risultanze delle entrate e delle spese nel conto del bilancio e, nel conto del patrimonio, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali, nonché la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

La conclusione anticipata della validazione dei pagamenti a cura della Corte dei conti, permette, quest'anno, di poter anticipare le operazioni di chiusura delle scritture contabili e trasmettere il consuntivo finanziario alla Corte dei conti medesima, per la prescritta parificazione, con notevole anticipo rispetto al termine fissato dalla vigente normativa contabile.

Conseguentemente, le istruzioni di seguito riportate evidenzieranno i relativi adempimenti in analogia con il calendario adottato per le operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio 2004; mentre nulla è innovato per quanto concerne le scadenze relative alle operazioni di consuntivo delle entrate e del conto del Patrimonio.

Per quanto riguarda quest'ultimo, si confermano le disposizioni innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, che - per effetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione» - hanno trovato una prima espressione nel Conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002.

Le linee di fondo che sorreggono il modello di rappresentazione del documento contabile convergono